



SCAFFALI ONLINE
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

Provisione novissima delle doti et dell'ornato delle donne reformata ... 1525,
(Impresso in Bologna : per Maestro Girolomo di Benedetti, 1525 del mese di giugno)

Collocazione: 17-CIV.POL LEGISLAZIONE P 02, 003

<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UB02891037T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



[4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode)

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: archiginnasio@comune.bologna.it

17.
Coria (is. d. polit.) (27 maggio 1825.)
Capt. P. 2. 55

3

BIBLIOTECA
COMUNITATIVA
DI BOLOGNA

PROVISIONE NOVISSIMA

DELLE DOTI ET DELLO ORNATO
DELLE DONNE REFORMATI AL
TEMPO DEL REVERENDISS. SIGNO
RE. M. GORO GHERIO
DIGNISS. VICELEGATO DELLA CIT-
TA DI BOLOGNA ET DELLA PRO-
VINCIA DI ROMAGNA.
M. D. XXV.

Provisione nouissimamente riformata sopra la Limitatione delle Doti Et dello Ornato delle Donne.

Onsiderado il Reuerendissimo in Christo padre et Signore: Monsignore. Ad. Goro Cherio Episcopo di Fano et Vicelegato dignissimo et Magnifico et possenti Signori. S. Antiani Consoli et Consaloniero di giustitia del Popolo et Commun edel la citta di Bologna. et etiandio li Magnifici Signori Quarta Reformatori del Stato della Liberta della detta Citta le Provisioni che altre volte si sono fatte in moderare li superflui ornamenti delle Donne: et le gran Doti: che si danno loro per le male influentie et conditioni de tempi essere in desuetudine et non si offeruare: Et conoscendo per vera esperienza di quanto incommodo et danno sia tale abusione in questa Citta come potissima cagione di consumare molti Cittadini et Sudditi di quella con non picciola iattura et dispendio in iuersale. Hanno deliberato le lor Signorie per ogni modo rimediare a cosi fatto disordine et hanno riformata et rinouata la presente laudabile et degna Provisione: cosi circa il moderare le Doti: come etiandio lornato et Pompe delle Donne con la limitatione delle spese: che condeceuolmente possano accadere dintorno a quelle che di nouo li maritano. Et hanno statuito et deliberato et cosi voleno et comandano che ella debbia essere per lo auenire da ciascuno inuiolabilmente offeruata nel modo et forma che in essa e ordinato. Il tenore della quale Provisione et Limitatione seguita: come qui dappresso per Capitoli distintamente si contiene.

Capitolo Primo.

Imprima: Che li Cauallieri: Dottori: o Conti: che habbiano giurisdittione delle lor Contee: gentilhomini di Bologna: et gli altri Gentilhomini Bolognesi li quali per lo auenire voranno maritare sue Donne possano darle in dotta fin alla somma di Ducati Adille dozo et non piu.

A. 6

Capitolo Secondo.

Item che li Notari Lambiatori: Drappieri & quelli del
larte della seta Cittadini Bolognesi per origine propria
paterna & di Lolo: & li Dottori che non hanno le tre origini
delli Gentilhuomini possano dare fin alla somma di Ducati
Seicento doro: & non piu.

Se mancaranno di alcuna di queste tre origini possano
dare Ducati Quattro cento doro & non piu.

Se seranno forestieri abitanti in Bologna: & che qui
habbiano il Domicilio possano dare fin alla somma di Du-
cati Trecento & non piu.

Ma in questa limitatione non si comprendano li Dor-
tori forestieri famosi & di eminente scientia ne gli Condottie-
ri di Gente darne: ne altri Gentilhuomini o Mercatanti
esterni dimoranti in Bologna: liquali rimangono in arbitrio
loro di istituire alle sue Bone la Bona quanta a essi piacera.

Capitolo Terzo.

Item che li Beccari: Strazzaroli: Speciali Lanaroli:
Merzari: Mercatanti da ferro: & simili: Bombasari: Ore-
fici: Salaroli: & Bisellieri se seranno delle tre origini pre-
dette possano dare fin alla somma di Libbre Mille di bolo-
gnini & non piu.

Se mancaranno di alcuna di tali origini possano dare li-
bre ottocento della detta moneta & non piu.

Se seranno forestieri come e detto possano dare fin alla
somma di libbre cinquecento di bolognini & non piu.

Capitolo Quarto.

Item che li Maestri di Legname: Calzolari: Murato-
ri: Fabri: Pellizzari: Sarti: Barbieri: Cartolari: Pelaca-
ni: Piscatori: Limatori: Tintori: Ricamatori & disimili &
minori arti & inferiori alle predette qui non descritte: liquali
siano delle tre origini insieme possano dare fin alla somma
di libbre Cinquecento di bolognini & non piu.

Se mancaranno di alcuna di dette origini non possano
dare piu di libbre trecento di bolognini.

Item che in le mobilie nuptiali delle spose circa li panni
casi di oro: di argento o di seta: come di lino o di lana & cir-

ca li apparati: Scrigni ouero Forcieri & altre simili cose no-
si possa spendere dal canto delli suoi di qualunque dignita-
de: grado o conditione si siano piu di quanto sia il terzo del-
la Bona che sera data o promessa. Sotto pena a qualunque
eccedesse in dare Bona o mobilie oltra la limitatione pre-
dette di pagare altrettanto quanto sera lo eccesso: ouero quel
sopra piu che haura dato in la Bona o speso i le mobilie: In
laqual pena cada anchora il sposo o suo Padre: sel fosse so-
to la podesta del padre se accettara quel piu che e proibito
a darsi cosi della Bona come delle mobilie. Et tal pene per
la terza parte debbiano applicarsi alla Camera di Bolo-
gna: per l'altra terza parte alla Fabrica di. M. San Pietro
nio: & per l'altra terza parte allo accusatore. Et siano tenuti li
Notari: che fossino rogati di tali contratti a denontiarli incō-
tinenti al Reuerendissimo Mōsignore Vicelegato & Ma-
gnifico Signore Consaloniero di Giustitia che sera per il
tempo. Et non li denontiano: siano & si intendano ipso fat-
to essere priui della Compagnia de Notari & della autoriz-
ta di fare contratti & instrumenti. Et piu cadano in pena di
Ducati Diece doro da applicarsi per la terza parte alla Ca-
mera predetta: p l'altra terza parte allo essequutore: & plo re-
sto allo accusatore il quale piacendo a lui sera tenuto secreto.

Et per obuiare alle malitie che comettere si potrebbero
in fraude delle predette Limitationi delle Bona: si dichiara
che qualunq; in qual grado esser si voglia delli compresi in
li precedenti Capitoli: & etiam li Contadini: delli quali si di-
ra al Capitolo. xvij. desse o per via di donatione o di lassi o
per altro indiretto modo oltra la Bona limitata alla sua con-
ditione Quel sopra piu immediate sia applicato per la terza
parte alla Camera di Bologna: per l'altra terza parte allo
accusatore: & per lo resto allo essequutore.

Et siano tenuti li Notari che di tali contratti fosseno roga-
ti denontiarli in continenti alli prefati Reuerendissimo Mō-
signore Vicelegato & Consaloniero di Giustitia. Sotto pena
di priuatione dellofficio & di ducati vinticinque doro al no-
taro per ogni volta che hauesse mancato. Et in la medesima
pena pecuniaria cadano qualunq; altri che ne fesseno scritti

A ij

privati et per libri regolati di volonta de cōtrabenti: nō li denotiādo: come disopra. Et nōdimeno simili donationi: promissioni o lassi insieme cō li instrumēti cōtratti o scritti privati che indise ne trabesseno o libri: come fraudanti la presente saluberrima Promissione siano nulli invalidi. et di nessun vigore ne possano far fede i giudicio. Et piu vole il prefato Reverendissimo Adsignor: che tali si contrabenti come Notari o altri scribenti et testimonij: oltra le pene respectiue: dette disopra incorrano in la pena di excomunicatione dallaquale non possano essere assoluti se nō dal sommo Pontifice. eccetto che in articolo di morte.

Et nō dimeno siano anchora tenuti et obligati li cōtrabenti si dal cāto del sposo come della sposa: poi che seranno daccordo insieme della somma della Dora secondo il grado: tra loro conuenuta et promessa: se fra tre di prossimi seguenti immediate dopo lo accordo fatto non si fara tra essi lo instrumēto della Dora: andare infra li detti tre di a denotare la cōventionone fatta al soprastante del Registro nel Palazzo de Notari o al suo compagno: Sotto pena di Ducati vinticinque doro da pagarsi la mitade per ciascuna delle parti: ma fatta che sia tale denontia nel termine o dalluna parte o dall'altra: basti: et non si incorra in pena alcuna.

Debbiano anchora li Notari che serāno rogati delli instrumēti delle Dori o promesse o pagare fra tre di dopo la rogatione andare medesimamēte al prefato soprastate al registro et allui o al suo cōpagno manifestare la somma della dora pagata o promessa. Et da li a duo mesi prossimi seguenti presentarli il Cōtratto i forma autētica. Sotto pena di Ducati Vintecinque doro p ogni volta che l'Notaro mancasse di offeruare quanto disopra et di essere sospeso dallo officio del Notariato p vno anno. Et li prefati Soprastate et Cōpagno debbiano tenere vn libro da parte doue scriuano et facciano chiara mentione di tutte le denontie predette.

Capitolo Sexto.

Item che li Sposi ouero Mariti delli gradi cōpresi nel primo Capitolo: et nell'ultima parte del secondo non possa, no spendere intorno alle sue Spose piu di quanto sia la mita,

de della Dora che riceuerāno: Seruādosì p̄cio la deebiaratione: et ordine infra scritto dello ornato de le Dōne a grado p grado. Et tutti li altri di qualūqz grado: cōditione: o arte essere si vogliano nō possano spendere piu del terzo della dora. Et quādo accadesse che a vna sposa fosse stato lassato dal Padre defunto o da altri delli suoi heredita o legati che eccedesseno la meta della Dora secondo la sua conditione: nō possa essa sposa spendere dal canto suo in mobile et apparati se nō secondo il suo grado et cōditione. Et per lo simile il sposo non possa spendere se non quanto comporta la conditione sua in lo ornato della sua Sposa: L'ioe solamente quanto sia la mitade: o il terzo della Dora secondo le conditioni distinte disopra nel principio del presente Capitolo.

Capitolo Settimo.

Item che le Donne Spose et figliole de Cauallieri o Conti che hanno iurisdictione et di Dottori et gentibomuni fin che sono in podesta del padre o delli suoi possano portare broccato doro et di argēto in vestimenti et maniche come aloro piace: pur che tale Broccato non portino in fodre di maniche ne di veste et possano portare duo ornamēti di gioie. Intendēdosì sempre che un vezzo di perle o vna Collana doro sia per vna gioia. Nōdimeno si cōcede che al vezzo: o alla collana possano hauere vno pēdente o vna Crocietta. Ma poi che vna volta haueranno eletto le gioie che vorāno portare piu nō le possano cambiare in altra sorte di gioie.

Possano etiā portare veste di drappo di seta di ogni colore: et ogni altra cosa minore: ma maggiore no: sempre intendēdosì: che non li possa spendere oltra le limitationi disopra chiarite si del canto dal sposo: come dal canto della Dora: et delli suoi.

Capitolo Ottauo.

Item che li Gentilbuomini si intēdano essere quelli che per origine propria paterna et di loro insieme siano Cittadini di Bologna. Et che da trenta anni in qua mai per alcun tempo essi proprij nō habbiano essercitato alcuna arte: ouero che hauendo due solamēte delle predette origini habbiano de presenti Dottori o Cauallieri o Conti vno o piu del

A m̄j

la casa sua: & non habbiano perciò mai esercitato arte alcuna da trenta anni in qua come e detto. Ad quelli che non baueranno le predette condizioni si comprendano nel grado del seguente Capitolo. Dechiandosi non dimeno che li figlioli de Sentidomini qualificati: come di sopra; non si intendano perdere la nobilita: se bene li Padri loro: o altri suoi maggiori per freno della gioventu gli bauesseno fatto: o facesseno esercitare per alcun tempo qualche honesta arte: o mercantia: ma si intendano restare nella nobilita delli loro Padri & Aui: & de gli altri suoi maggiori.

Capitolo Nono.

Item che le Donne figliole & spose de Notari: Labiato ri: Drappieri: & di quelli dell'arte della Seta: liquali siano delle tre origini antedette insieme. Et di quelli Sentidomini che non hanno le qualitate del prossimo precedente Capitolo: liquali sono compresi in questo grado: possano portare vn paio di maniche di broccato doro o di argento: li che eletto vn drappo non possano piu portare laltro. Et possano portare tessuto di broccato doro: vna sola gioia: o vezzo di perle: o collana doro senza altro pedete. Et non habbiano ne possano usare se non vna delle gioie antedette. Et quella eletta piu non possano usare le altre. Et possano hauere veste di drappo di Seta di ogni colore: & maniche & guardacori p lo simile: purché non siano fodrate di Broccato doro ne di argento. Ad quando li predetti non fosseno delle tre origini: ma di qualcuna meno le loro Donne figliole o spose debbiano osservare quanto nel prossimo seguente Capitolo sera descritto. Intendendosi sempre: che doue e p messo il piu & le maggiori cose siano anchora permesse le minori: misurando non dimeno il tutto alla limitatione della dote come di sopra.

Capitolo Decimo.

Item che le Donne figliole & Spose di quelli che esercitano le altre arti oltre le quattro predette: Lioe Beccari: Strazzaroli: Speciali: Lanaroli: Alderzari: Aldercatani da ferro & simili: Bobasari: Refici: Salaroli: Bisellieri: Et di quelli delle Quattro prime arti che non fosseno delle tre origini cioe ppria: & di padre & di loro insieme: possano por

tare vna vesta sola di seta purché non sia di cremesino: ne tinta in cremesino. Et le altre veste di panno. Ad non possano portare Broccato doro ne di argento in alcun modo. Possono ben portare Tessuto di Broccato & vna gioia sola: o vezzo di perle: o Collana doro senza altro pedete & vna gioia eletta non possano mutarla. Et questi siano delle tre origini: come di sopra. Ad se li macara alcuna di queste tre origini: si intendano compresi in lo Capitolo & grado prossimo seguente: & doue e concesso il piu & piu pretiose cose: si intendano anchora essere concesse le minori & piu vili. Sempre fermo restando la limitatione della Dote.

Capitolo Undecimo.

Per obuiare alle fraudi: si dichiara che le gioie che porteranno le Donne secondo li gradi o siano comprate o tolte in presto: o a pigione: o p altro modo si intendano: p quanto pigliara la loro stima douersi computare in quella somma che sera licita a spendersi attentala conditione della persona: in modo che si intenda douersi spendere nel resto dello nupto si dal cato del sposo: o marito della donna: come dal cato delli suoi tanto meno della somma concessa quanto fara il valore & stima delle gioie antedette: alle quali gioie anchora che fossino false o contrafatte si dara non dimeno la stima come se fossino bone & vere gioie & non finte ne cattive.

Capitolo 12.

Item che le donne figliole & spose delli maestri di legname: Calzolari: Alduratori: Fabri: Bellizzari: Sarti. Barbieri. Cartolari: Pelacani: Tintori: Recamatori: Limatori: Piscatori: & di simili & minori arti: & etia di quelli che fosseno delle altre arti inferiori ouer q non descritte possano portare vn paio o piu di maniche di seta & di cremesi morello & non altro cremesi: ma non possano portare ne hauere vestimenti di seta di alcuno colore: ne ricami: ne tessuti di Broccato doro: ne di argento: ne perle: ne gioie di alcuna fatta: ne cose maggiori di queste ma minori si. Et possano portare vestimenti di grana & di altro panno. Seruando pero sempre in la spesa delli ornamenti predetti la limitatione & meta delle dote. Dechiandosi: che se alcuno Cittadino fosse nato o nascetur

È per lo auenire fora di Bologna o dil bolognese per tempo di peste: o di altro caso inopinato: nõ si intenda perciò essere diminuita ne lesa per alcuno modo la sua ciuita ne delli suoi descendenti.

Capitolo. 13.

Item che le Donne: figliole & spose delli forestieri habitati in Bologna da Quaranta anni in qua: & che per lo auenire gli venessino ad habitare possano eleggere quale conditione vogliano seguire o quella del grado che haueuono con li suoi nella loro Patria o quella secondo l'arte che fanno al presente & faranno detti suoi in questa citta. Et quale di quelle due haeranno eletta: si debbiano gouernare nel vestire & nelle altre cose secondo la presente Prouisione. Ad le Donne figliole o spose de forestieri habitanti in questa Citta da quaranta anni in la seruino la prouisione secondo che nelli capitoli di essa a grado per grado si contiene.

Capitolo. 14.

Item che le Bone che gia sono maritate nel vestire & altre cose sopraferite quanto allo uso & portare solamente: debbiano seruare la presente Prouisione secondo li gradi antedetti. Ad non siano tenute di seruarla secondo la limitazione della Dora.

Capitolo. 15.

Item che le Bone che nõ hauesseno dato o nõ desseno per lo auenire Dora: siano tenute seruare la presente Prouisione secondo li gradi sopraferiti solo quanto allo habito & uso de le veste & altre cose concesse: ma non quanto alla quantita de la spesa.

Capitolo. 16.

Item che le done spose & figliole delli Capitanei & Squadrieri delle gen darmie della Comunita di Bologna: & delli Dottori Eccellentissimi & de Gentili homini: se serano forestieri restino in liberta loro così circa lozato: come circa le Dore: delle quali e disposto nell'ultima parte del secondo Capitolo. Ad essendo di minore grado o Contestabili & inferiori seruare debbiano il grado delle arti descritte nel Decimo Capitolo.

Capitolo. 17.

Item che li Contadini dil Cõtato di Bologna che habitasseno dietro dalla Citta possano dare di dora fin alla somma di libbre trecento: Li habitati nelle Castelle del contato possano dare fin a libbre Duceto. Li altri Contadini fora de le Castelle libbre cento di Dora & non piu. Alliquali Cõtadini del cõtato in genere sia licito spendere in le sue spose & Bone fin alla somma di libbre quaranta di bolognini & non piu. Saluo che quelli che essercitasseno vna delle. 24. arti Collegiate: & non facesseno arte rusticale possano spendere solo la metade della Dora & non piu in ornamento di dette loro Bone o spose non passando pero la Dora libbre Duceto. altramente non gli sia licito spendere piu del terzo della Dora: Le quali donne & spose de Contadini non possano portare broccato doro ne in veste: ne in tessuti ne in chianacori ne in balze ne in filetti ne in alcuna altra cosa: ne velluti di alcuna ragione: eccetto che in tessuti. Si bene le Bone di quelli che essercitasseno arte rusticale possano portare solo le maniche di grana. Et quelle di che essercitasse alcuna delle arti sopraferite possano portare guardacore di grana: & nõ altro di grana & vn paro di maniche di Damasco o raso pur che non siano di cremesi ne di morello in cremesi. Le quali donne di cõtadini così essercitati alcuna delle dette arti: come le arti rusticali: non possano portare fregio doro che passi di valuta libbre tre di bolognini: ne possano portare in bottoni: in fornimenti di tessuti & altre simili cose piu che il peso di otto oncie di argento in tutto.

Capitolo. 18.

Per rimouere ogni dubio si dichiara che le mogliere de Cittadini le quali fosseno forestiere figliole di Signori di Citta o di Castelle: et venisseno a marito a bologna debbiano nello ornato loro seguire la norma & regola delli gradi et conditioni delli mariti: ne si possa spendere intorno a quelle piu che sia la metade di quella somma che dar potrebbe il marito in dora: o il terzo. secondo le distinzioni delle cõ

ditioni et gradi predetti diui sati p la presente Prouisione.

Capitolo 19.

CSia prohibito a portare o porre in vno par di maniche di camicia piu di quatro braccia di tela di che qualita si sia et non si possa portare ne porre alle veste o guardacori di seta o di lana in balze: filetti: o altre galle piu di duo braccia di broccato o tela o panno doro: ne piu di duo braccia di drappo o velluto o raso di seta in tutto: et non piu oltra.

Capitolo 20.

Et perche si ritroua i questi tempi essersi introdutta vna vana et detestabile abusione circa le veste et habiti delle donne con stratagliarli et lauorarli co varij disegni et foggie si per mano di Ricamatori come et dio di sarti: et alcuni altri habiti farsi di diuersi colori et pezzi: Oltra di questo essere venuta vn'altra foggia di veste quali chiamano sottane fatte di seta et di panni rosati: et di altre sorti recamate et galleggiate co gra spesa: liquali habiti oltra che non si conuengono a donne honeste et saue che anzi a vane et a lasciuie si conuerebbono: sono anchora di molto dispendio et per la maggior parte da non poterse piu mai riualeere di cosa alcuna: Per tanto essendo per ogni modo da prouedere per la publica utilidade a tale abusione per la presente prouisione et legge: si prohibisce et commanda che per lo auenire piu non si facciano simili vestimenti stratagliati ne recamati ne etiam dio di piu pezzi o colori ne sottane di seta o di panno lauorate a recami: ma si debbiano fare li vestimenti tanto da portare di sopra quanto di sotto di vno solo colore: et di vna sorte pãno o seta intieri et senza tagli o pezzi comessi o frappe: ne metter si possa pigliare li detti vestimeti et habiti oltra alla quantita di dua braccia di broccato: drappo: o raso come di sopra e diffinito et qllo a dattare per lugo o p trauerso come piu piacera senza altri disegni ne recami ne liquali vestimenti et habiti non si possa mettere niente piu di braccia venti otto di velluto: raso o damasco et siano comprese et computate in questa quantita le balze o filetti che andaranno a detti vestimenti insieme co le maniche si che in tutto possino essere braccia venti otto et

non piu. Et le sottane si possano vsare di qualunq̃ue sorte pãno: ma non di seta ne broccato: et siano scbiette et senza galle o ornamento alcuno.

Capitolo 21.

Ben si concede et tolera: che li guardacori veste et habiti predetti che si trouano fatti fin a quiliquali hanno ad essere prohibiti per la presente prouisione anchora per duo mesi proximi a venire licitamente si possano vsare et portare senza incorso di pena alcuna: Et questo per dar spatio da poterli adattare et accomodare alla legge: Ma passato il detto tempo di duo mesi non sia piu licito adusarli ne portarli sotto quelle pene che nella presente prouisione sono specificate.

Capitolo 22.

Si consente anchora et si tolera che gli altri habiti et veste che si trouano fatte fin al di presente con piu di braccia venuto di robba ma che non sono stratagliate ne di pezzi comessi ne frappate ne in altro prohibite per la presente prouisione: si possano vsare et portare licitamente etia3 oltra li duo mesi quanto si vuole: Con conditione non dimeno che fra vn mese proximo auenire. Siano presentati alla Cancellaria delli Magnifici Signori Antiani doue per mano delli notari delle Reformationi delli presenti Magnifici Signori serano scritti et signati secondo che a detti Notari sera ordinato: li quali per sua fatica debbiano hauere vno bolognino per capo di vesta et non piu. Et questo ad effetto che sotto questo colore non se ne habbiano a fare delle altre in fraude della presente Prouisione.

Capitolo 23.

Item cha li mariti spose o mogliere: Padri et figliole se da loro: o da alcun di loro sera contrafatta in le predette cose cadano in pena di Ducati. 25. doro. Et li Sarti: Ricamatori: Barotari: Orfici che contrafacceno alle cose predette: scientemente in fare dette veste: Ricami: et altre cose prohibite: cadano in pena di libbre diece di bolognini. Lequali pene tante volte a tutti li sopra scritti seranno fatte pagare: quante volte per loro: o alcuno di loro sera contrafatto.

nò dimeno si dichiara che con vn pagamento solo si intenda esser satisfatto alla pena: il quale pagamento basti si faccia dal marito o moglie o vero dalla sposa o Padre di essa per tutti loro. La qual pena si habbia a diuidere in quattro parti: e applicarsi per una parte alla fabrica di. *Ad. San. Petronio*: per vn'altra alla Camera di Bologna per vn'altra Quarto a qualunq; *Magistrato*: o officiale che 'ne fara la debita effecutione: e l'altra Quarta parte allo *Accusatore* ma mancando lo *Accusatore* la sua parte sia della Camera. Così venendo il caso li *Padri*: o mariti delle *Bonne* contrafacienti possano essere costretti a pagare la pena per le figliole o moglie o spose. La quale pena possa similmente eseguirsi contra a qualunq; hauesse in suo gouerno sue cusi: ne: ne zze: *Sorelle* o altre *Parenti* ouero altre *Bonne* che non obseruasseno la *Provisione*.

Et oltre la pena pecuniaria tutti li sopra scritti respectiue siano priui di ogni officio da vtile e da honore della Magnifica *Comunita* di Bologna. Dalliquali officij debbiano essere strazzati: quando serano tratti: se a quel tempo si ritrouera che nò habbiano satisfatto alla pena pecuniaria antedetta. Et per effecutione delle predette ordinationi tutti li *Giudici* e officiali ordinarij del *Comune* di Bologna possano farne la debita inquisitione e far pagare le pene a chi sera trouato in fallo. Et quella inquisitione o effecutione che da un *Giudice* o *Magistrato* sera prima in cominciata nò possa essere intercetta ne impediata da vn'altra e sia luogo alla preuentione. Et sia licito a ciascuno denontiare chi contrafara e sera tenuto segreto e guadagnara la parte sua purchè la denonza si possa verificare. Auilando ciascuno che seranno specialmete deputati: e salariati alcuni officiali segreti huomeni leali: e da bene: diuisi per *Quartieri*. Liquali anderanno per la *Citta* inuestigando: e cercando diligentemente: e staranno con gliocchi aperti per ritrouare chi contrafesse per alcun modo: alle denontie delliquali sera creduto con lo suo giuramento: e contra a chi sera accusato per loro: o per alcuno di loro sera eseguita incontinenti la pena senza altra *Citatione* o processo.

Capitolo. 24.

Item si determina e statuisce che le *Bonne*: spose o figlio le delli *Hebrei* habitanti al presente: o che habitaranno per lo auenire in la *Citta* di Bologna generalmente non possano portare vestimenti di drappo doro: ne di argento: ne di seta: ne oro: ne gioie di alcuna ragione. Possano bene portare maniche di ogni sorte veluto: rasi: e damaschi: di ogni colore: eccetto di cremesino: e tre anelle: e tre verghette. Sotto la pena pecuniaria antedetta da applicarsi come disopra.

Capitolo. 25.

Item che le femine dishoneste e impudiche che tengono cattua vita: cioe le *Casarenghe* non possano portare veste di drappo doro: ne di argento: ne di seta: ne raso: ne *Damasco*: ne cinture doro: ne di argento: o cremesino. Ma si bene possano vestire di *Zambellotto*: di *Bauelle* e di panni di lana: e di ogni altra sorte da seta infuora: e possano portare ogni colore che alloro piacerà eccetto che *Lemesi*: e possano galleggare li vestimenti cò drappo e seta di ogni sorte: eccetto che di oro argento o cremesino: e possano mettere in ditte *Bale*: cioe in balze: per fili: orelli: diuise: o altre lor fantasie fin alla misura di dua braccia di detti drappi: o seta i tutto e nò piu. Et in capo non possano portare drappi ne velli di seta ne di *Bombace*: ne di *filadini* greggi: ne crespi: ne sia lor licito anchora menare cò seco per la terra *Massara*. Si bene possano andare con vna compagna sola di simile conditione. Sotto pena alle contrafacienti per ogni volta di libbre sei di bolognini. Et alle *Massare* che fosseno ritrouate accompagnarle di *Staffilate* vintecinq; che le serano date incontinenti alla *Renghiera* del *Palazzo* del magnifico *Podesta* publicamente e di stare anchora diece di in prigione.

Capitolo. 26.

Item che le *Meretrici* del luogo publico: e quelle che si riducono in la via dalla *La seluatica*: e sul *Fossato* siano obligate e debbiano portar insu la spalla vna *Benda* gialla longa due braccia: e larga vn Quarto in luogo del *Sonaglio* che altre volte portauano: e si che tal benda si possa ben ve-

dere da ciascuno. Sotto pena di libbre tre di bolognini a
lunga femina delle predette sera ritrouata senza tal Benda:
o che la hauesse et tenesse coperta. In lequali pene tutte le
predette femine così Casarenghe come altre Aderetrici ca/
scino tante volte quante seranno ritrouate in fallo da appli/
cari per la terza parte alla Camera di Bologna per lo al/
tro terzo allo ufficiale che eseguirà: e il resto sia dello accusa/
tore. Cedendosi alle dette Aderetrici del luogo publico
e de gli altri dui luoghi predetti piena licetia che possano por/
tare veste foggie et galle di oro argento seta panno et drap/
pi a suo modo: et possano andare spettorate et sgolate come a
loro piace e a voler suo senza pena alcuna. Ad con la Bē/
da predetta.

Ultimo si notifica a ciascuna persona che con ogni rigo/
re si faranno offeruare gli ordini della presente Prouisio/
ne et qualunqz sera ritrouato contrasare alle predette cose o
ad alcuna di esse incorrerà ne le pene sopraferitte: lequali di
fatto seranno eseguite: tante volte quante si contrasara senza
alcuna remissione o rispetto di persona et si applicaranno nel
modo et forma che si e statuito et ordinato. Datum Bonon/
ie Die. xxvij. mensis Maij. 1525.

M. D. xxv. Die primo mensis

Junij publicata fuit presens Prouisio ad Arrengberiam
ferream Palatij residetie Reuerēdiss. B. Vicelegati ac
Magnificorū. B. B. Antuanorū per Jo. Baptistam Sca/
labrinū Tubicinē: et Pregonē publicū Lōmunis Bonon.

Impresso in Bologna p Maestro Girolomo di Bene/
detti dell'anno, 1525. del mese di Giugno.

32685

Biblioteca dell'Archiginnasio